

**Contratto di Cessione pro soluto del credito d'imposta per gli interventi edilizi di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020.**

ITEA S.p.A. – (la “Parte cedente”) - (C.F. e P.IVA .....), con sede legale in .....  
via..... n. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed indirizzo PEC

e

.....- (la “Parte cessionaria”) -..... con sede legale in..... via..... n. in  
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed indirizzo PEC

La Parte cedente e la Parte cessionaria sono di seguito definiti anche come “Parti” o, al singolare, “Parte”.

**Premesso che**

a) con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (“Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, è stata prevista una misura che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (“Bonus Fiscale”);

b) ai sensi dell'art. 121, commi 1 e 1 bis, del Decreto Rilancio i soggetti che hanno sostenuto nei termini di legge le spese per gli specifici interventi agevolati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per: i) un contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto e fino ad un importo massimo pari allo stesso, anticipato dal fornitore in relazione ai predetti interventi; ii) per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

c) i beneficiari delle detrazioni di imposta possono esercitare l'opzione di cessione tramite l'apposita piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate entro il termine del 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa;

d) la Parte cedente, per la quale sussiste il requisito soggettivo di cui al comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, è titolare di detrazioni cedibili quali crediti d'imposta riconducibili alla disciplina del Bonus Fiscale;

e) è interesse della Parte cessionaria acquisire, in tutto o in parte, i Crediti di imposta nella disponibilità della Parte cedente;

f) con la sottoscrizione del presente Contratto, la Parte cedente intende cedere alla Parte cessionaria e quest'ultima intende acquistare dalla Parte cedente i Crediti pro soluto oggetto del presente Contratto.

g) al momento della cessione dei crediti oggetto del presente accordo, la Parte cedente sarà in possesso della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi di cui ai commi 3, 11 e 13, dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, ottenuti attraverso le attestazioni e dichiarazioni asseverate fornite dalle ditte/tecnici abilitati e dei visti di conformità – necessari per esercitare l'opzione – in luogo della detrazione fiscale – relativa alla cessione del crediti di imposta derivante

dagli interventi edilizi previsti dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Superbonus 110%) o da altre disposizioni normative di agevolazione fiscale stimate per una quota prossima all'1% del Credito ;

h) la Parte cedente ha autorizzato la stipulazione del presente contratto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. ... del .... a seguito della procedura concorsuale autorizzata con ..... ed eseguita dall'APAC;

i) la Parte cessionaria, autorizzata all'operazione sottesa al presente contratto, è risultata aggiudicataria della procedura selettiva eseguita dall'APAC come da verbale di seduta agli atti, rispetto all'ammontare del credito d'imposta definito nel Contratto alle condizioni indicate nello stesso, corrispondenti all'offerta economica di gara.

la Parte cedente **dichiara:**

- a. di essere una società strumentale della Provincia autonoma di Trento, dalla stessa controllata;
- b. di essere titolare di detrazioni cedibili quali crediti d'imposta derivanti dalle operazioni di riqualificazione energetica promosse da ITEA S.p.A ed in corso di esecuzione;
- c. la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per esercitare l'opzione - in luogo della detrazione fiscale - relativa alla cessione dei crediti di imposta derivante dagli interventi edilizi previsti dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Superbonus), come meglio definiti all'art. 1 e 2 del presente contratto;
- d. di aver manifestato la disponibilità a cedere i crediti d'imposta in oggetto e, pertanto, Parte cedente e Parte cessionaria intendono regolare termini e condizioni alle quali Parte cedente si impegna a cedere al Cessionario i crediti a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte della Parte cessionaria;
- e. di aver posto in essere tutte le attività e aver ottenuto tutti i permessi, le licenze e le autorizzazioni eventualmente necessarie per: (i) concludere ed eseguire il presente Contratto e (ii) assicurare che tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto siano per essa legittime, valide e vincolanti, nonché
- f. che la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto non contravvengono né costituiscono inadempimento a: (i) il suo atto costitutivo e il suo statuto; (ii) leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili; (iii) contratti, atti, accordi o altri documenti per essa vincolanti; ovvero (iv) eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, decreti o altri atti giudiziari per essa vincolanti o incidenti sul suo patrimonio;
- g. per quanto sua a conoscenza, che non sono stati proposti né preannunciati procedimenti giudiziari, arbitrati o procedure amministrative, né sono state avanzate pretese, rivendicazioni o contestazioni incidenti sul patrimonio dello stesso in misura tale da compromettere la possibilità della Parte cedente di trasferire a pieno titolo il Credito ai sensi del presente contratto o che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere alle obbligazioni assunte con esso;
- h. di aver fornito un'informativa esaustiva e completa in merito a qualsiasi elemento rilevante in relazione ai Crediti e/o alla cessione, comunicando ogni informazione che avrebbe potuto ragionevolmente influenzare la Parte cessionaria in merito alla decisione di procedere all'acquisto dei Crediti stessi;
- i. di non vertere in stato di insolvenza, né aver posto in essere atti che possano portare alla sua liquidazione o al suo scioglimento, né (per quanto a sua conoscenza) esser state intraprese nei suoi confronti altre iniziative che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire la cessione del Credito ovvero di adempiere alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, ovvero renderla insolvente in conseguenza della sottoscrizione dello stesso;
- j. che i Crediti sono esistenti, certi e liquidi e nella piena ed esclusiva titolarità e nell'incondizionata e libera disponibilità della Parte cedente, non soggetti ad alcun pignoramento, sequestro, pegno o altro gravame a favore di terzi, che non sono soggetti a vincoli al trasferimento, a contenzioso o a Procedura Giudiziale;

- k. che i Crediti non sono sorti per effetto del riconoscimento, da parte della Parte cedente, di uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 121 comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio né è stato oggetto di precedenti cessioni;
- l. i Crediti sono liberamente cedibili ai sensi di legge, regolamenti e direttive, non essendo la cessione in alcun modo vietata dalla legge o da previsioni contrattuali;
- m. i Crediti riguardano vendite o prestazioni concluse a normali condizioni di mercato o comunque a condizioni che non possano dar luogo a revocatoria, ove esperibile, ovvero a eventuali contestazioni;
- n. che i dettagli e le informazioni forniti in merito ai Crediti sono completi, veritieri e corretti;
- o. che i Crediti non sono oggetto di pretese, eccezioni o contestazioni da parte di qualsivoglia terzo;
- p. che i Crediti, sorti in conseguenza dell'esecuzione di Interventi Trainanti o Interventi Trainati, legittimano a fruire, per tutto il relativo Valore, del Superbonus e la Parte cedente ne ha ottenuto il Visto;
- q. di impegnarsi nei confronti della Parte cessionaria a non cedere o trasferire a terzi e non porre in essere alcun atto dispositivo di diritti, prerogative o facoltà aventi ad oggetto i Crediti e a non costituire su di essi vincoli, se non ai sensi del presente Contratto, fino al perfezionamento della presente cessione.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue.

#### **Art. 1 - Definizioni**

1. I termini che seguono hanno, per convenzione tra le Parti al singolare od al plurale in relazione al contesto in cui ha luogo il loro utilizzo, il significato di seguito specificato:

“**Accettazione dei Crediti**”: indica l'onere di confermare l'accettazione della cessione, tramite la funzione dedicata sul portale web dedicato tenuto dall'Agenzia delle Entrate, da eseguire a cura della Parte cessionaria, necessario ai fini di dare efficacia alla cessione dei Crediti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e per la fruibilità dei Crediti da parte della Parte cessionaria;

- “**Condizioni Sospensive**”: indica le condizioni di cui all'art. 6 della presente Sezione.

- “**Comunicazione**”: indica l'onere informativo, necessario ai fini di dare efficacia alla cessione dei Crediti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e per la fruibilità dei Crediti da parte della Parte cessionaria, da eseguire a cura della Parte cedente (o da altro soggetto delegato) mediante il portale web dedicato tenuto dall'Agenzia delle Entrate, o altre modalità eventualmente previste dalla norma.

- “**Credito/i**”: indica l'insieme delle detrazioni fiscali spettanti e di cui beneficia la Parte cedente derivanti dall'esecuzione di Interventi edilizi, Trainanti e Interventi Trainati e/o di Altri Interventi.

- “**Data di Avveramento**”: indica la data in cui la Parte cessionaria comunica alla Parte cedente l'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive

- “**Data di disponibilità del credito**”: indica la data in cui la Parte cessionaria ha la disponibilità dei Crediti all'interno del proprio cassetto fiscale.

- “**Data di Sottoscrizione**”: indica la data di sottoscrizione del presente Contratto.

- “**Decreto Rilancio**”: indica il decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazione con la legge n. 77/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

- “**Documentazione per la Cessione**”: indica la documentazione necessaria alla Parte cessionaria per verificare l'esistenza dei Crediti e le condizioni per la cessione degli stessi. La Documentazione per la Cessione non esaurisce l'intero set documentale che la Parte cedente è tenuta ad acquisire e a conservare per attestare, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale. Alla Data di Sottoscrizione la Documentazione per la Cessione è riportata nell'Allegato 1 e dovrà ritenersi ulteriormente integrata e aggiornata in considerazione dell'andamento dei lavori entro il 31.12.2023.

- “**Giorno Lavorativo**”: indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

- “**Interventi Trainanti**”: indica gli interventi che permettono alla Parte cedente di fruire del Superbonus di:

- a) isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza

superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, che rispettino i requisiti previsti dal Decreto Rilancio e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia;

- b) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, che rispettino i requisiti previsti dal Decreto Rilancio e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia;
- c) interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63/2013 (cd. *sismabonus*) che rispettino i requisiti previsti dal Decreto Rilancio e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

- "**Interventi Trainati**": indica gli interventi che permettono alla Parte cedente di fruire del Superbonus a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli Interventi Trainanti, nei limiti e alle condizioni previste dal Decreto Rilancio e successive modifiche.

- "**Prezzo**": indica il prezzo di acquisto dei Crediti corrisposti alla Parte cedente dalla Parte cessionaria.

- "**Procedura Giudiziale**": indica qualsivoglia procedura giudiziale di qualunque tipo, genere o grado, avente ad oggetto la validità e l'esistenza del Credito o in cui sia discussa la fondatezza di qualsiasi diritto nascente o dipendente dai Crediti.

- "**Superbonus**": indica il *bonus* previsto dall'art. 119 del Decreto Rilancio.

- "**Termine di Consegn**a": indica la data stabilita dalle Parti entro cui la Parte cedente deve consegnare alla Parte cessionaria tutta la Documentazione per la Cessione ed è fissato non oltre il 07/02/2024

- "**Termine Finale**": indica la data del 15 marzo dell'anno solare successivo della Data di pagamento dei lavori o quella stabilita dalle Parti per iscritto con il presente contratto ovvero 15 marzo 2024.

- "**Valore**": indica il valore nominale di ciascun Credito d'imposta.

- "**Visto**": indica il visto di conformità previsto dagli artt. 119, comma 11, e 121, comma 1 ter, del Decreto Rilancio, ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione del Credito.

## **Art. 2 – Cessione dei crediti pro soluto e cessione successiva**

1. la Parte cedente cede alla Parte cessionaria i Crediti di imposta derivanti dagli interventi edilizi, Trainanti e Trainati, che beneficiano del Superbonus o di altre disposizioni normative di agevolazione fiscale alle condizioni di seguito riepilogate:

una offerta pari al \_\_\_\_\_% del Credito ceduto che sarà all'interno del *range* di seguito precisato, non meno di un valore indicativo da Euro 4.500.000,00 (Euro quattromilioni cinquecentomila) e non più di Euro 6.000.000,00 (Euro seimilioni) per un prezzo indicativo da un minimo di Euro \_\_\_\_\_ nel caso di soglia minima di pari a Euro 4.500.000,00 di Crediti ad Euro \_\_\_\_\_ per il valore massimo cedibile.

Le parti convengono su una variazione massima degli importi costituenti i Valori effettivi ceduti pari al 5%.

La Società comunicherà al cessionario entro il 31/12/2023 l'elenco puntuale dei crediti nel limite massimo dei valori sopra indicati, che nel frattempo saranno maturati in relazione al pagamento degli interventi edilizi in oggetto.

Il Valore, così come sopra definito, è stato calcolato dalla Parte cedente applicando l'aliquota prevista dalla legge.

L'obbligo di dare esecuzione alla cessione dei Crediti è condizionato al verificarsi delle Condizioni Sospensive descritte all'art. 6 del Contratto.

Il termine per il verificarsi delle Condizioni Sospensive è fissato nella Data di Avveramento, così come definito all'art. 1 del Contratto.

Il Prezzo verrà corrisposto dalla Parte cessionaria mediante accredito sul conto corrente IBAN\_\_\_\_\_ intestato alla Parte cedente nei termini indicati all'art. 5.

2.. La Parte cedente cede pro soluto alla Parte cessionaria, la quale accetta di acquistarli, i Crediti nei limiti e per l'importo massimo dei valori di cui al presente articolo al comma 1, maturati con il cosiddetto Superbonus, relativi all'anno 2023, esigibili ed utilizzabili secondo i limiti e le modalità previste dalla legge.

3.. La cessione del Credito si configura, per la Parte cessionaria, come primo acquisto, intendendosi per tale l'acquisto del Credito dal soggetto che ha maturato l'originaria detrazione a seguito del sostenimento delle spese per l'esecuzione di Interventi Trainanti e Interventi Trainati.

4. L'obbligo di dare esecuzione alla cessione dei Crediti da parte Cedente è condizionato al verificarsi delle Condizioni Sospensive di cui al successivo art. 6.

5. La Parte cessionaria si riserva la facoltà di trasferire a terzi, anche parzialmente, il Credito ceduto a norma del presente contratto, qualora tale operazione sia normativamente consentita.

### **Art. 3 – Comunicazione della Cessione e relativa Accettazione dei Crediti**

1. La Parte cedente, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla Data di Avveramento e comunque entro il Termine Finale, provvede ad effettuare la Comunicazione e a trasmetterne contestualmente copia alla Parte cessionaria, allegando la ricevuta di avvenuta ricezione. A tale scopo il cedente potrà avvalersi di soggetti abilitati ai sensi del comma 3 art. 3 D.P.R. 322/19982. La Parte cessionaria, provvede ad effettuare l'Accettazione dei Crediti mediante l'apposita funzione messa a disposizione sulla piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate entro 5 giorni dalla messa a disposizione del credito da parte di quest'ultima, all'esito delle verifiche effettuate.

### **Art. 4 – Tutela della riservatezza dei dati**

Le Parti si danno reciprocamente atto che, per effetto del Contratto, la Parte cessionaria acquista titolo alla gestione e al trattamento dei dati relativi al Credito e si obbliga, allo stesso tempo, al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa in materia di protezione dei Dati Personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come successivamente modificato e/o integrato, e alle relative disposizioni attuative. In considerazione di ciò, la Parte cedente, anche attraverso propri incaricati, si impegna a cooperare con la Parte cessionaria affinché quest'ultimo possa rispettare tale normativa.

### **Art. 5 – Prezzo di cessione, pagamento e trasferimento dei Crediti**

1. Il Valore nominale del Credito ammonta complessivamente ad € [●] (Euro [●]/00), mentre il Prezzo risulta pari a complessivi € [●] (Euro [●] /00).

2. Il Prezzo relativo alla cessione dei Crediti è quello determinato all'esito dell'applicazione della percentuale offerta sul Valore, come indicata nel documento di offerta economica presentato dalla Parte cessionaria in sede di invito ad offrire (Allegato \_\_\_ ).

3. La Parte cessionaria corrisponde alla Parte cedente il Prezzo di cui al comma 1, in Euro, secondo una delle seguenti modalità, come indicato nell'offerta economica allegata al presente contratto:

- opzione 1. in un'unica soluzione entro e non oltre 2 (due) Giorni Lavorativi dalla Data di Avveramento, sulle coordinate IBAN .....
- opzione 2. La Parte cessionaria corrisponde alla Parte cedente il Prezzo relativo alla cessione dei Crediti di cui al comma 1, in Euro e in otto pagamenti, di cui due pagamenti per ognuna delle quattro annualità, rispettivamente entro il 30 settembre ed entro il 30 dicembre dell'anno in cui ciascuna annualità è utilizzabile in compensazione, sulle coordinate IBAN .....

### **Art. 6 – Condizioni Sospensive**

1. L'obbligo di dare esecuzione alla cessione dei Crediti a carico della Parte cedente è condizionato sospensivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. che la Parte cedente abbia consegnato alla Parte cessionaria la Documentazione per la Cessione entro il Termine di Consegna;

- b. che l'analisi della Documentazione, in ordine all'esistenza dei Crediti e alla legittimità dell'operazione di cessione, effettuata direttamente dalla Parte cessionaria o da un consulente dalla stessa incaricato avvenuta entro e non oltre i venti giorni lavorativi successivi alla consegna di cui alla lettera a., con costi esclusivamente a carico della Parte cessionaria abbia avuto esito positivo, sulla base delle procedure di verifica e controllo adottate dalla Parte cessionaria in ragione dei criteri definiti dal Decreto Rilancio e dall'ulteriore normativa applicabile;
  - c. che, relativamente ai Crediti, il Valore non abbia subito modifiche al rialzo superiori al 5% successivamente alla Data di Sottoscrizione.
2. La sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, relativamente ai Crediti, è verificata dalla Parte cessionaria mediante esame della Documentazione per la Cessione.
3. La Parte cedente trasmette tempestivamente alla Parte cessionaria la Documentazione per la Cessione unitamente a:
- i. 1) l'impegno da parte di soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità a rilasciare lo stesso nel momento dell'invio della Comunicazione;
  - ii. 2) bozza della Comunicazione redatta secondo lo standard previsto dall'Agenzia delle entrate.
4. In seguito alla trasmissione della Documentazione per la Cessione di cui al comma 1.), del presente articolo, la Parte cessionaria informa la Parte cedente tramite PEC, entro e non oltre 2 giorni lavorativi successivi al termine di cui al precedente comma 1, lettera b), circa l'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive, riportando la descrizione dei Crediti, il cui Valore, a seguito dell'analisi della Documentazione per la Cessione, potrebbe variare nei limiti di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.
5. La parte cessionaria si obbliga a fornire alla cedente tutta la documentazione e le dichiarazioni previste dalla normativa e necessarie ai fini del perfezionamento dell'opzione di cessione e del relativo rilascio del visto entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque entro 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta della cedente anche a mezzo di PEC.

#### **Art. 7 – Clausola risolutiva espressa**

1. Successivamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive di cui all'articolo 6, la Parte cessionaria potrà risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui la Parte cedente sia inadempiente rispetto all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero all'obbligo di cui all'articolo 11.1, iii.
2. Qualora la Parte cessionaria intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi del comma 1, ne darà apposita comunicazione alla Parte cedente, all'indirizzo PEC indicato nel presente Contratto. Quest'ultimo si intenderà risolto di diritto alla data di ricevimento della suddetta comunicazione.
3. Fermo restando quanto sopra, qualora, successivamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive di cui all'articolo 6 ed entro la Data di disponibilità dei crediti, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dei controlli preventivi introdotti dall'art. 2 del Decreto Legge n. 157 dell'11 novembre 2021 e riportati nell'articolo 122-bis del *Decreto Rilancio*, comunichi al soggetto che ha trasmesso la Comunicazione che (i) la medesima è stata sospesa ai sensi dell'articolo 122-bis, comma 1, del Decreto Rilancio e successivamente che (ii) all'esito alle verifiche effettuate gli elementi che hanno determinato la sospensione sono confermati, determinando l'annullamento degli effetti della Comunicazione, ai sensi dell'articolo 122-bis, comma 2, del *Decreto Rilancio*, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto.

#### **Art. 8 – Garanzia della Parte cessionaria (solo in caso dell'opzione n. 2 dell'art. 5, comma 3)**

1. Per la sottoscrizione del contratto la Parte cessionaria ha costituito a favore della Parte cedente una garanzia per l'importo minimo di Euro 4.500.000,00 a sua scelta: fideiussione a prima richiesta, bancaria o assicurativa, garanzia finanziaria ex D.Lgs. n. 170/2004, pegno su Titoli ovvero pegno su azioni.
2. In caso di costituzione della garanzia a mezzo di garanzia finanziaria ex D.Lgs. n. 170/2004, pegno su Titoli ovvero pegno su azioni, il valore dell'importo garantito dovrà essere aumentato

rispettivamente del 15 / 30%, al fine di compensare le eventuali fluttuazioni di valore degli strumenti finanziari costituenti la garanzia.

Il Cessionario si impegna ad adeguare l'importo garantito conformemente all'importo complessivo dato dalla somma dell'elenco puntuale dei crediti ceduti comunicato entro il 31/12/2023 dalla parte cedente, ex art. 2 del presente contratto, entro 15 giorni dal ricevimento della citata comunicazione.

3. Nel caso di garanzia fideiussoria essa è resa conformemente allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Alla Parte cedente è stata consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla parte cedente".

4. Il Cessionario avrà titolo a svincolare la garanzia fideiussoria presentata in proporzione all'importo delle rate liquidate previa comunicazione di ITEA S.p.A. dell'accredito del corrispettivo.

#### **Art. 9 – Indennizzo e, risarcimento**

- i. nel caso in cui dovessero essere avanzate pretese, eccezioni o contestazioni alla Parte cessionaria da parte dell'Agenzie delle Entrate o di terzi in relazione ai Crediti e/o alla relativa cessione, la parte cessionaria dovrà trasmettere tempestivamente alla parte cedente l'eventuale contestazione; la cedente si impegna entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta nota a fornire alla parte cessionaria tutti i documenti e le informazioni necessari, atti a verificare l'effettiva esistenza dei Crediti, al fine di consentire alla Parte cessionaria stessa di tutelare, in qualsiasi sede e in qualunque forma, i diritti acquisiti dalla Parte cedente.

#### **Art. 10 – Consegna della Documentazione per la Cessione e gestione dell'archiviazione**

1. La Parte cedente, nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, mette a disposizione della Parte cessionaria la Documentazione per la Cessione.

2. In caso di richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria - o laddove sia imprescindibilmente necessaria per l'esercizio dei diritti di credito della Parte cessionaria - la Parte cedente si impegna a fornire copia di tutta la Documentazione per la Cessione di cui dispone.

3. La Parte cessionaria si impegna a mantenere con cura la Documentazione per la Cessione consegnata o comunque messa a disposizione, debitamente ordinata ed aggiornata e a metterla a disposizione della Parte cedente ogni qualvolta richiesta da questa per iscritto con un preavviso di 10 (dieci) Giorni Lavorativi in relazione ad adempimenti cui la Parte cedente sia tenuta per disposizioni normative o regolamentari, o per ordine dell'autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria o di qualunque altra Autorità cui essa sia tenuta ad ottemperare per legge, regolamento o per la difesa in giudizio ovvero per altre ragionevoli esigenze della Parte cedente, nonché per la verifica da parte della stessa delle Spese ed Oneri che risultino a suo carico ai sensi del presente contratto.

#### **Art. 11 – Ulteriori impegni delle Parti**

1. Con effetto dalla Data di Sottoscrizione, la Parte cedente si impegna:
  - ii. a non intraprendere, in relazione ai Crediti, alcuna azione che possa compromettere in qualsivoglia maniera il relativo Valore anche successivamente alla cessione;
  - iii. a trasferire, entro cinque Giorni Lavorativi, alla Parte cessionaria eventuali ulteriori atti, documenti o informazioni, comunque riferiti ai Crediti, che dovessero pervenire alla Parte cedente;
  - iv. a trasmettere alla Parte cessionaria, entro due Giorni Lavorativi dalla relativa ricezione, copia di ogni comunicazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate ed inerente la Comunicazione, la sua sospensione e il suo annullamento ai sensi dell'articolo 122-bis, commi 1 e 2, del *Decreto Rilancio*;
  - v. a non disporre in alcun modo, neanche in parte, dei Crediti, né in compensazione, né attraverso la cessione a terzi soggetti, fino al perfezionamento della cessione alla Parte cessionaria.

## **12. Obblighi di Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte quelle informazioni di cui siano venute a conoscenza, a qualsiasi titolo, durante la fase delle negoziazioni o di cui vengano a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente Contratto (le "Informazioni Riservate"). Le Parti si impegnano, altresì, a non rivelare le Informazioni Riservate, in assenza del consenso scritto dell'altra Parte, ad alcun soggetto terzo se non nell'ipotesi in cui ciò sia necessario ai fini dell'adempimento del presente Contratto, ovvero sia richiesto per legge, normativa secondaria o regolamentazione di borsa.
2. Le Parti convengono che ciascuna delle Parti possa fornire ogni e qualsiasi informazione, incluse eventuali Informazioni Riservate, ai propri consulenti e ai soggetti incaricati della gestione del Credito, a società controllate e/o controllanti.

## **Art. 13 – Legge regolatrice e Foro competente**

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Fatti salvi i procedimenti di conciliazione e/o di mediazione eventualmente previsti dalla legge quali condizioni di procedibilità dell'azione, qualsivoglia controversia tra le Parti comunque originata dal presente Contratto, dalla sua interpretazione ed esecuzione e dagli atti che della stessa siano attuativi o comunque conseguenti si intende soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Trento.

## **Art. 14 – Pattuizioni finali**

1. Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante se non risulti da atto scritto e firmato dalla Parte cedente e dalla Parte cessionaria.
2. La sopravvenuta invalidità o inefficacia di una previsione del presente contratto non comprometterà la efficacia e/o validità dello stesso nel suo complesso e le Parti si adopereranno in buona fede per sostituire detta clausola al fine di rispettare l'originario intendimento di esse.
3. Qualsiasi comunicazione del presente Contratto, anche relativa ad eventuali notifiche e azioni giudiziarie, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita se effettuata tramite PEC ai seguenti indirizzi:
  - per la Parte cessionaria: [●]
  - per la Parte cedente: [●]

LUOGO E DATA

Parte cedente

Parte cessionaria

Allegati:



ALLEGATO 1 – DOCUMENTAZIONE PREVISTA COMMA 6-BIS DELL'ART. 121, D.L. N. 34/2020

a) titolo edilizio abilitativo o, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva con indicazione della data di inizio dei lavori attestante che questi rientrano tra quelli agevolabili;

b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'ASL o dichiarazione sostitutiva che tale notifica non è dovuta;

c) visura catastale *ante operam* o storica oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

d) fatture, ricevute e altri documenti comprovanti le spese sostenute e documenti attestanti l'avvenuto pagamento;

e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese corredati dagli allegati previsti e dalle ricevute di presentazione;

f) per gli interventi su parti comuni condominiali delibera condominiale di approvazione dei lavori e la relativa tabella di ripartizione delle spese;

g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli indicati di cui all'art. 1198, commi 1 e 2, la documentazione prevista dalle norme specifiche;

h) impegno di soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute rilasciato ex art. 35 d.lgs. 241/1997 al rilascio del visto stesso e bozza della comunicazione di cessione;

i) attestazione rilasciata dal soggetto che controparte nella cessione di avvenuta osservanza degli obblighi in materia antiriciclaggio di cui agli artt. 35 e 42 del D.lgs. 231/2007;

i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico la documentazione prevista dal DM Infrastrutture e trasporti n. 329 del 6+ agosto 2020;

i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

- .....

ALLEGATO 2 – OFFERTA ECONOMICA LOTTO n. \_\_\_\_\_

